



Investimenti

Leggi &amp; normative

Legal-general

Patrimonio

# Eredità: quando il secondo coniuge ha meno diritti del primo?

Francesco Frigieri  
5.8.2021

🕒 Tempo di lettura: 3'

*Al coniuge è riservato, in aggiunta alla quota sull'eredità, anche il diritto di abitazione sulla casa coniugale e l'uso degli arredi. La portata di tale diritto "accessorio" è molto potente. Ma cosa succede se si tratta del secondo coniuge?*



Com'è noto, in ambito successorio il nostro ordinamento tutela in modo particolare gli eredi cosiddetti **legittimari**, vale a dire il coniuge, i figli e, in mancanza, gli ascendenti. La tutela consiste principalmente nel fatto che a essi spetterà per legge una quota sull'eredità che non può essere negata,

fra questi eredi, vi è, in particolare, il coniuge al quale

è riservata in aggiunta alla quota sull'eredità, anche il

diritto di abitazione sulla casa coniugale e l'uso degli arredi. Tale diritto è inoltre riconosciuto a prescindere dalla accettazione dell'eredità e quindi anche in caso di rinuncia, trattandosi di un legato previsto dalla legge.

La portata di **tale diritto "accessorio" è molto potente** perché, oltre a trovare fonte, come detto, nella legge, rappresenta per gli altri eredi un limite o peso insuperabile, in quanto gli stessi ancorché divenuti proprietari in quota del bene immobile per effetto della successione, resteranno nudi proprietari e non potranno goderne in termini di utilizzo e disponibilità, essendo tale godimento riservato appunto al coniuge, a prescindere dalla superficie dell'abitazione e per tutta la durata della sua vita.



Leggi anche

[Scissione della massa ereditaria nelle successioni transfrontaliere](#)

Per fare un esempio, anche se la casa coniugale oggetto della successione fosse una villa di enorme estensione casa familiare nella sua interezza, il diritto di abitazione si estenderebbe sull'intero bene, oltre il bisogno personale contraddistingue ed espande, quindi, questo diritto ancora di più rispetto al mero **diritto di abitazione**, oltretutto quello riconosciuto, per esempio, nell'ambito successorio, al convivente all'interno della convivenza registrata. In questo contesto, infatti, il diritto di abitazione si atteggia a diritto personale di godimento, oltretutto variabile e circoscritto nel tempo (da 2 a 5 anni) a seconda della durata della convivenza.

Peraltro sul punto, l'Agenzia delle Entrate (con la risposta n.463 del 4.11.2019), ha preso posizione sulla natura del diritto di abitazione del convivente in caso di decesso del compagno (o compagna), proprietario esclusivo della casa ove veniva vissuta la convivenza, affermandone la natura di diritto personale di godimento per effetto della recente legge n.76/2016 sulle unioni civili e disciplina delle convivenze, precisando che tale diritto non andrà inserito nella dichiarazione di successione, come diritto del convivente, con ciò facendo permanere l'imposta piena a carico degli eredi stessi.

Non solo, tornando alla posizione del coniuge, il diritto di abitazione tiene anche di fronte al riconoscimento di tale diritto ad altri eredi da parte del testatore. La giurisprudenza di Cassazione (sentenza n.15667/2019) ha già avuto modo di pronunciarsi in casi simili, affermando che il diritto di abitazione, al quale si aggiunge come detto, l'uso dei mobili all'interno della casa familiare, di cui all'art. 540 2 comma, c.c., si costituisce automaticamente in capo al coniuge superstite all'apertura della successione, a prescindere dalla disposizione testamentaria e a prescindere che tale diritto sia stato riconosciuto anche ad altri. Ciò significa che il coniuge non dovrà impugnare il testamento, poiché tali diritti gli sono riconosciuti dalla legge e quindi senza necessità di ricorrere all'impugnazione del testamento per rivendicare ciò che comunque è già riconosciuto. Peraltro, la sentenza precisa che, essendo nel caso specifico stato attribuito anche ad altri il diritto di abitazione, con ciò non escludendo totalmente il coniuge, quest'ultimo non è tenuto a rinunciare al legato costituito in suo favore in quanto assorbito nei legati previsti dalla legge, vale a dire il diritto di abitazione pieno e il diritto all'uso degli arredi.



Leggi anche

[Tasse sull'eredità: focus sulla pianificazione successoria](#)

Esiste, tuttavia, un **limite** che potrebbe escludere tale diritto in capo al coniuge e che probabilmente il legislatore del codice civile nel 1942 non ha regolato e trattato espressamente in quanto erano ancora lontani i tempi per l'introduzione della legge sul **divorzio** del 1970. Le controversie che si sono alimentate e l'interrogativo al quale occorreva dare risposta è stato infatti se il diritto di abitazione possa essere riconosciuto anche quando la casa familiare sia in comproprietà fra il de cuius e terzi, intendendosi come terzo anche l'ex coniuge.

In altre parole, ci si è chiesti se il diritto del coniuge, in particolare quello successivo, possa prevalere su gli altri comproprietari, e tra questi anche il coniuge originario. La risposta è offerta dalla recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha preso in esame il riconoscimento, o meno, del diritto di abitazione della seconda moglie, a fronte del fatto che la casa era intestata al coniuge, poi deceduto, ma anche alla prima moglie e quindi a terzi.

Ebbene, la sentenza della Cassazione n.15000 del 28.5.2021, chiarisce che il presupposto perché possa sorgere il diritto di abitazione in

terzo e un terzo.

Si tratta evidentemente di un limite sicuramente condivisibile che, tuttavia, potrebbe dare vita inconsapevolmente a degli stratagemmi, in realtà, poco efficaci sul piano della pianificazione patrimoniale, perché, se da un lato, il de cuius potrebbe concedere implicitamente al secondo coniuge di godere del diritto di abitazione, dall'altro, farebbe comunque un dispetto al primo, lasciandolo "legato" in una proprietà dalla quale comunque liberarsi.



Leggi anche

[L'accettazione con beneficio di inventario](#)



Francesco Frigieri

Op

Da oltre vent'anni assiste clienti nei contenziosi per eredità e successioni, ma anche per pianificare in modo strategico gli avvicendamenti propri dell'azienda, cercando di condividere gli obiettivi di tutte le parti coinvolte. Di recente ha acquisito la certificazione di Law Business Coach e ha fondato la network [www.patrimoniatest.it](http://www.patrimoniatest.it), al fine di studiare e applicare anche forme di tutela patrimoniale innovative, con l'aiuto di esperti della finanza.

## La redazione vi consiglia altri articoli

### SU INVESTIMENTI

- [Ocse: luci all'orizzonte della crescita, ma bisogna correre](#)
- [Dal gaming, al cloud, all'e-sport: viaggio fra i trend strutturali](#)
- [Post-Covid: i Millennial vedono grigio ma sono pronti ad agire](#)

### SU LEGGI & NORMATIVE

- [Vanguard, la spinta di Mifid2 agli investimenti indicizzati](#)
- [La conservazione dei dati e la normativa antiriciclaggio](#)
- [Italia, tutti vogliono un contratto prematrimoniale](#)

## Cosa vorresti fare?